

Registro atti privati n. _____

Prot. n. _____

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di SUAR - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "CRA"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- _____, nato a _____ (), il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 19__ e residente a _____ (), in _____, numero civico __, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data __. __. __, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. _____, _____ (), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. __, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di _____, lotto/i _____ giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° ____ del _____.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per

	conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle	
	ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) che la fornitura dirientra nella pianificazione delle attività di CRA	
	adottata con Determina n.del.....e nei successivi aggiornamenti;	
	c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex	
	art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n.lotti, per la fornitura di	
 in favore degli Enti del SSR della Regione	
	Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla	
	GUUE in datae sulla GURI in data	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al	
	punto precedente relativamente al/ai lotto/i e, per l'effetto, ha	
	manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i	
	servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle	
	condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico prestazionale	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	

formulazione dell'offerta;

h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti (se previsto) sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il

presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti

	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente convenzione (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo	
	prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà	
	essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al	
	perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente	
	atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
	di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	

	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate	
	nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi	
	alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
	gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di _____.	
	Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R.	
	avranno la medesima scadenza.(valutare gara per gara)	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato	
	nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
	6	

sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.(valutare gara per gara se aderiscono altri Enti fuori Regione)

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione

dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità

Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione

Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di

malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti

la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore

verificare che l'OdF provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate

all'utilizzo della convenzione.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF*sul presupposto che

provena da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia

ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà

tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'OdF.

informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le

verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna

(RdC). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti

Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata

(PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto Ordinante, è trasmessa via fax o

raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti

richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole

Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite

NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni

Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione.

2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 365 giorni dalla scadenza del contratto in essere.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Prodotto - Prezzo unitario (Iva esclusa) - Fabbisogno presunto**(non inserire tabelle)**

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono

	quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto	
	di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla	
	completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e	
	dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di	
	ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
	dalla CRA.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	
	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	
	1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche	

					secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
					3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente	
					Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita	
					all'Amministrazione Contraente.	
					4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di	
					fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al	
					quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.	
					5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
					6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	
					del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
					7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..	
					8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
					bancario o postale.	
					9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende	
					tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni	
					che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i	
					soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n.	
					_____ del _____.	
					10. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di	
					factoring/cessione di credito con, in vigore fino al/ fino al	
					termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente	
					con le seguenti coordinate IBAN e che su detto conto corrente	
					sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da nella nota del	
				 alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla	
					Centrale con Prot. n. del	

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,

comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le

Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. _____

_____ il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei

rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010

548 _____, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail

_____.@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il

Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché

di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____ -

_____, numero di fax _____, indirizzo e-mail

_____.@_____.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento

nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente

apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in sub-appalto nella misura del _____(%) (ATTENZIONE. FINO AL 20/12/2020 IL LINITE AL SUB-APPALTO E' FISSATO AL 40%) dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-(inserire prestazioni affidate in sub-appalto)

3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli OdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. Il Fornitore si impegna a depositare presso CRA, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto, la copia autentica del relativo contratto di sub-appalto e la documentazione prevista dalla vigente normativa, inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il sub-

	appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati nel termine	
	previsto, CRA non autorizzerà il sub-appalto. In caso di mancato deposito e/o	
	incompletezza di taluno dei documenti richiesti nel termine indicato, CRA richiederà al	
	Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore	
	termine decorso inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.	
	7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla CRA. Qualora il	
	Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della	
	CRA risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli	
	OdF	
	8. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di	
	ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
	ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle	
	ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture	
	quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente	
	sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.	
	9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora	
	durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente	
	inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà	
	diritto ad alcun indennizzo da parte di CRA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al	
	differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	10. Il Fornitore, si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali apposta	
	verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n.	
	50/2016	
	11. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-	
	appalto	

	12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve praticare, per	
	le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti	
	dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli	
	standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.	
	13.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	(.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai commi	
	precedenti CRA avrà la facoltà di risolvere la Convenzione.	
	<u>ATTENZIONE: SE IN SEDE DI OFFERTA IL FORNITORE NON HA DICHIARATO</u>	
	<u>IL SUB-APPALTO INSERIRE NELL'ART. 12 SOLO LA SEGUENTE DICITURA:</u>	
	1.Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-	
	appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti</u>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è' fatto assoluto divieto al	
	Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità	
	delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne	
	comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di	
	cui all'art. 16 La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il	
	Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate	
	16	

	mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle	
	amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016	
	4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,	
	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
	cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.	
	5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto	
	la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	1.La Fornitura/Servizio è effettuata/erogato secondo quanto previsto nel Capitolato	
	Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.	
	<u>15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.</u>	
	1.Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. XX del Capitolato	
	Tecnico Prestazionale.	
	<u>16. Penali</u>	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili	
	all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a CRA, in ogni caso di	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione,	
	dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste	
	dagli artt. XX del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	<u>Art. 17 Clausola risolutiva espressa</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	

	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	

	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti	
	per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	

	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia	
	espressamente comminata.	
	Art. 18– Risoluzione	
	1.Salvo quanto previsto all'art. 17 “ <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ”, in caso di	
	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della	
	presente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,	
	una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di	
	diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	
	2.In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con	
	il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,	
	tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora	
	l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici	
	giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione	
	Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per	
	grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del	
	danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta	
	obbligata per la restante parte del proprio OdF.	
	3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della	
	Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni	
	Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia,	
	continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro	

	scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla	
	risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della	
	Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	
	favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,	
	CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la	
	cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta	
	fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul	
	NECA.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA	
	8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di	
	segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della	
	Convenzione o degli OdF	
	9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della	

	convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
	hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	Art. 19. - Recesso	
	1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in	
	qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del	
	Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
	legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,	
	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.	

	n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di	
	ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e	
	le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.	
	n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno	
	essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta	
	recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio	
	dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata	
	quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	
	Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	

	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	
	anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi	
	compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	
	possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,	
	nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia	
	della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le	
	Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare	
	in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni	
	singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo	
	della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a	
	titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	<u>21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di</u>	
	<u>Comportamento di A.Li.Sa</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della	
	presente Convenzione;	
	– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	

	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a	
	facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
	presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il	
	Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,	
	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale	
	rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale	
	circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro	
	osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente	
	tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	

22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il

	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi	
	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le	
	Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato	
	quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In	
	coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni	
	conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.	
	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate	
	le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
	conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da	
	consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal	
	Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito	
	dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	

	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.	
	35 comma 4 Regolamento UE 679/2016 <u>ATTENZIONE DA INSERIRE PER LE GARE</u>	
	<u>CHE PREVEDONO PRESTAZIONI COMPORTANTI IL TRATTAMENTO DI DATI</u>	
	<u>SANITARI E/O PARTICOLARI</u>	
	<u>Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa.CRA in modo virtuale giusta	
	autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot.	
	139036 del 09/08/2017	
	SE NON REGISTRATA ALL'AE (importo inferiore € 40.000,00) inserire:	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà	
	soggetta a registrazione solo in caso d'uso.	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative	
	alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di	
	registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni	
	contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	

impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,

conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,

con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero

insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi

alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D.

Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via

esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni

contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò

secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle

parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente

Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,

l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei

singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti

nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o

dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non

	costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si	
	riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi	
	continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni	
	del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	
	espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
	disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7	
	(Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e	
	pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)	
	art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art.	
	16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19	
	(Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di	
	Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),	
	Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela	
	giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).	
	Genova, li __. __. ____	
	A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	

[illegible]